

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1902)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(TOROS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1975

Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il legislatore è intervenuto ripetutamente in questi ultimi anni a favore dei cittadini affetti da cecità con leggi tendenti ad erogare provvidenze atte a favorire il loro inserimento nel ciclo produttivo.

Con legge del 29 gennaio 1951, n. 37, si è infatti concesso all'Unione italiana dei ciechi, che per legge ha la rappresentanza e la tutela degli interessi dei minorati della vista, un contributo annuo di lire 25 milioni.

In seguito sono state approvate le leggi 14 luglio 1957, n. 594, 21 luglio 1961, n. 686 e 9 marzo 1964, n. 121, leggi che prevedono l'assunzione obbligatoria dei ciechi nei settori del centralinismo telefonico e della massofisioterapia.

La funzione di fornire agli interessati i dispositivi tattili per la trasformazione dei cen-

tralini telefonici, i teletax in Braille, nonché le apparecchiature speciali per i gabinetti dei massofisioterapisti è assunta dall'Unione italiana ciechi.

Se si tiene conto del notevole aumento del costo che le attrezzature di cui sopra hanno subito in questi anni, non può non rilevarsi che il contributo di lire 25 milioni erogato all'Unione italiana dei ciechi con la legge n. 37 del 1951 sia insufficiente a coprire le spese che l'organizzazione deve sostenere per l'avviamento al lavoro dei privi della vista.

Di qui la necessità del presente disegno di legge con il quale viene aumentato detto contributo a 150 milioni di lire.

Anche il contributo per la scuola cani guida per ciechi è elevato da 25 a 50 milioni di lire annue. Si tratta di un adeguamento fi-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nanziario per il potenziamento di un servizio attualmente non in grado di accogliere, con la necessaria sollecitudine, le richieste degli interessati.

Il disegno di legge prevede, inoltre, l'erogazione di 25 milioni di lire per il Centro per l'autonomia del non vedente che ha il compito di studiare e reperire gli strumenti idonei a rendere autonomo nei suoi movimenti il privo della vista.

Un contributo di pari importo è stabilito infine a favore dell'Unione ciechi per il Cen-

tro dei ciechi pluriminorati che sono attualmente oltre tremila e per i quali si pongono particolari problemi per il loro inserimento nell'attività produttiva.

Il presente disegno di legge comporta complessivamente un onere aggiuntivo a quello attualmente previsto di lire 200 milioni al quale si provvederà, per l'anno 1975, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A partire dall'esercizio finanziario 1975 i contributi di cui alle leggi 29 gennaio 1951, n. 37 e 15 maggio 1965, n. 496, sono aumentati rispettivamente da lire 25 milioni a lire 150 milioni e da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, a favore dell'Unione italiana ciechi, sono erogati contributi nella misura di lire 25 milioni per il potenziamento del Centro per l'autonomia del non vedente e di 25 milioni per il centro dei ciechi pluriminorati.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 200 milioni derivante dalla presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.